

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 8	29/04/2025
---	-------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21.05** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Presidente del CC	SI	BOVE ANTONIO	Consigliere	SI
CATTANEO CLAUDIA	Vice - Sindaca	SI	NOVA MONIA	Consigliera	SI
MOTTA BENEDETTA	Consigliera	SI	GERVASONI SERENA	Consigliera	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI			
MAURI DIEGO	Consigliere	SI			
SALA PAOLO	Consigliere	SI			
BOLOGNANI STEFANO	Consigliere	SI			
SALA FLAVIA MARIA detta Betty	Assessora	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. ITALIANO GIOVANNA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Sig.ra COLOMBO FEDERICA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUNTO N. 4 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Comi Raffaele, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

PRESIDENTE COLOMBO: Passiamo all'ultimo punto di questa seduta, che è l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa su rifiuti per l'anno 2025. Do la parola al Sindaco.

SINDACO: Grazie. Rapidamente, presentiamo l'aggiornamento delle tariffe relative alla TARI. Penso che siano proiettate alle mie spalle. Non mi muovo perché sono veramente una slide molto semplice. Allora, la prima... prego, ecco qui. La prima è il riassunto nel quadro generale. Noi abbiamo un PEF relativo ai rifiuti pluriennale, come vedete che copre dal 2022 al 2025. L'anno prossimo, difatti, dovremo porre mano alla nuova redazione e revisione di questo Piano Economico Finanziario Pluriennale. L'importo relativo al costo complessivo del servizio per il 2025 è pari a 1.045.000 Euro. A questo importo complessivo deve essere fatto fronte con il contributo delle tariffe, sia domestiche che non domestiche. Allora, in buona sostanza, facciamo una premessa che è questa: il meccanismo di calcolo di queste tariffe è estremamente complesso e anche abbastanza vincolato da quelle che sono le norme che ARERA, che l'Autorità di Regolazione impone da questo punto di vista. I margini di manovra, che ci sono consentiti sono veramente molto, molto limitati. E uno degli aspetti, che incide in modo, direi, relativamente significativo è il rapporto tra la quantità di copertura delle tariffe di carattere domestico, i costi per lo meno, di carattere domestico e quelle non domestiche. Non essendo il nostro territorio un territorio particolarmente ricco dal punto di vista imprenditoriale, aziendale, produttivo, artigianale e quant'altro, come potete vedere dalle slide, che stanno alle mie spalle, il rapporto tra i due costi è abbastanza significativo perché quella tariffa non domestica copre il 30% del costo del servizio, mentre quella domestica il 70%. E, al modificarsi di queste due percentuali, ovviamente se scende una, sale l'altra perché il totale deve sempre essere 100%. Per farla più in sintesi: l'aumento delle tariffe domestiche per il 2025, come vedete nella colonna alla vostra destra, in Euro, sono riportate per numero di componenti le famiglie degli utenti, che vanno da 1 fino a 6 e più. Gli aumenti sono contenuti in buona sostanza in un aumento di, mediamente, del 5% rispetto alle tariffe del 2024 e sono contenuti in una media del 6% per quello che riguarda le tariffe non domestiche. Le tariffe riportate, quelle non domestiche, ovviamente fanno riferimento a uno spostamento percentuale in termini di Euro al metro quadro di superficie dell'attività. Mentre quelle domestiche, come sapete, sono il risultato delle composizioni di due aspetti: uno che riguarda i componenti della famiglia e uno che riguarda le superfici dell'abitazione. Con una prevalenza assolutamente molto più significativa e rilevante, che è imposta, che è relativa ai componenti della famiglia e non ai metri quadri dell'abitazione.

Questo è abbastanza comprensibile nel senso che più persone sono e più rifiuti producono. Mentre il metro quadro, marginalmente, produce dei rifiuti in più all'aumento della superficie. Quindi, come dicevo, si notano alcune cose, alle quali avevo già accennato in sede anche di Conferenza dei Capigruppo. Qui, vedete che le famiglie con componenti, con uno o due componenti praticamente comprendono i due terzi di tutta l'utenza, quindi è un dato che contiene, come dire, degli aspetti abbastanza significativi, che possono sembrare, che possono stupire, ma fino a un certo punto, nel senso che in termini di popolazione non è così la composizione familiare della popolazione del territorio. E' evidente che non sono né 2/3, non sono i 2/3 i nuclei composti da una o due famiglie. Qui sono le componenti dell'utenza. Quindi l'utenza singola è molto più diffusa per tutta una serie di motivi di carattere sociale, no? Che è rilevabile proprio in questa tabella tariffaria. Comunque, come vedete, gli aumenti per quelle domestiche vanno dai 4 euro annui, per (parola non comprensibile) di una nuova famiglia, 9 Euro per due, 11, 17, 21, quindi in buona sostanza sono aumenti relativamente contenuti. E quelli che siamo riusciti a contenere il più possibile, non potendo, come dire, agire in modo più importante e diversificato sul sistema di calcolo di queste tariffe. Bene, grazie.

PRESIDENTE COLOMBO: Grazie Sindaco. Prego, se ci sono degli interventi. Prego. Prego, Scandizzo.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO): L'osservazione l'abbiamo fatta nella riunione dei capigruppo, abbiamo fatto due osservazioni di quanto diceva il Sindaco, però diceva anche che è aumentata la spazzatura rispetto all'anno scorso, quindi c'è stato un adeguamento per quanto riguarda Gelsia e tutto. Però, secondo me, cioè queste famiglie, le famiglie, che aveva appena elencato, essendoci il sacco del microchip si può valutare, magari, il quantitativo della monnezza, di uno quanto ne consuma, visto che avete adottato il sacco con il microchip. Cioè, non so se c'è la possibilità, non sto dicendo che è un lavoro semplice o quant'altro, però visto che ha rilevato questa situazione, penso che è un dato su cui lavorarci, mi passi il termine, visto che, perché sennò l'introduzione di sacchi microchip non dà l'esito,

diciamo che, l'obiettivo che si era prefissato a suo tempo. Penso che questo sia stato uno di questi obiettivi. Poi, dal nostro punto di vista, essendo una partita di giro, quindi dove il Comune non rimane attaccato a nulla, l'unica cosa che continueremo a criticare è la questione dei cestini, che, dal nostro punto di vista, è sbagliata. Però, ripeto, è una questione di coerenza. Comunque, ci asterremo per questo punto all'ordine.

PRESIDENTE COLOMBO: Grazie. Prego, Sindaco.

SINDACO: No, un attimo, rapidamente. Sì, io prima ho usato la definizione, che quello che traspare da questa tabella è il fatto che la percentuale delle utenze da una e due persone è molto alta per motivi di carattere sociale. Ho usato questa definizione. (Parola non comprensibile) questo termine, secondo me, contiene tutta una dinamica legata, anche di tipo familiare, no? Perché conosciamo, come dire, come le dinamiche familiari si siano, come dire, estremamente diversificate negli ultimi anni, no? Quindi si fa in fretta che da due diventino uno. Si fa in fretta che da due, che hanno due case, diventano uno, oppure diventano due. Insomma, è storia, ecc. Quindi, adesso non è che vi sto a raccontare tutto, no? Ci sono alle spalle tutta una serie di scelte e considerazioni, che, a volte, impattano anche con quella che è l'applicazione dei servizi, dei costi e delle tariffe. Ci mancherebbe.

Sì, i consumi sono aumentati, la quantità dei rifiuti è aumentata. E' aumentata in modo significativo, perché al modificarsi, all'aumentare dei consumi, all'aumentare della tipologia di consumo che, purtroppo, le abitudini quotidiane comportano. Questo, sia che sia differenziata o non differenziata, l'aumento è costante. E questa affermazione ci porta a raccontare dei cestini. Allora, i cestini sono un rifiuto indifferenziato, okay? Difatti la preoccupazione, che possono darci i cestini, è il fatto che tutta la quantità di eventuale rifiuto che finisce dentro i cestini è un rifiuto indifferenziato e quindi, come tale, non contribuisce a quello che è il progetto di fondo e di base, cioè quello della differenziazione dei rifiuti, che ci riporta a parlare del microchip.

Il microchip non era stato pensato per, come dire, per un controllo puntuale su quello che fa un utente. Era stato pensato per il controllo delle quantità, no, che l'utente produce in termini di rifiuti indifferenziati, no? Proprio per vedere di raggiungere l'obiettivo che era quello della differenziazione più alta possibile. Tenete conto che poi dopo, con la differenziata, quando viene mandato lo smaltimento, viene anche, ci torna indietro un po' di soldi, no? Ci tornano un po' di soldi perché se la carta viene venduta a un euro, ecco dico una stupidata, alla tonnellata o al quintale, no, questo Euro ci viene restituito, no? In quota parte ecc, ecc. Tant'è che all'interno del Rendiconto c'era anche un dato puntuale su questa partita, che non è marginale. Per cui, il nostro obiettivo rimane quello. I cestini prendono i rifiuti indifferenziati. Producono in alcuni cittadini di questo continuo tentativo di arrivare la sera prima, non si capisce bene perché, no? A mettere un cestino, a mettere un rifiuto, un sacchetto dentro il cestino lì vicino a casa sua, no? Però, è anche abbastanza marginale questo fenomeno. Guardate, non è così diffuso. Non c'è, come dire, un, io non noto situazioni di degrado particolare, salvo ripetuta situazione del lunedì, perché è posteriore al weekend, quindi succede che magari i ragazzi che mangiano la pizza, il cartone, la lattina, e quant'altro ecc, ecc, c'è una situazione un pochettino più evidente. Però, adesso, non riusciamo a far venire Gelsia il lunedì. Dobbiamo dirlo, non riusciamo. Nel senso, evidentemente, il lunedì è riservato a qualche, come dire, a qualche ente più importante. Da noi, chi fa, svolge questo servizio lo svolge il martedì e il giovedì, no? E comunque è svolto bene, in generale all'interno della settimana il territorio si presenta non in situazioni di degrado particolare. Esiste ancora il tema dei cani. Il tema delle deiezioni canine è un tema importante, anche perché i cani, come dire, devono essere, non abbiamo nulla contro i cani, però sono su tutto il territorio. La diffusione di questi cestini dovrebbe essere capillare in un modo pazzesco, no? Perché uno non è che accompagna il cane solo dove c'è uno spazio verde, chi ha il cane mi dia conferma di quello che dico, se dico delle stupidaggini può anche dire non è così. C'è chi lo fa all'interno, come dire, del tessuto urbanizzato, no? E c'è chi, come dire, civicamente poi fa quello che dovrebbe fare, cioè raccoglie la deiezione canine e poi la butta dove può buttarla.

Però, è evidente che questo non possiamo coprire il territorio con 100 cestini, no? Noi ne abbiamo messi 12-15 circa su tutto il territorio in questo momento. Ne sono, adesso ne saranno acquistati altri, perché continueremo a metterli in modo più puntuale dove vediamo che sono più serviti. Purtroppo o per fortuna qualcuno li butta anche nei cestini, quelli normali diciamo così, questo porta con sé un effetto poi dopo legato agli odori, questo e quant'altro. E questo, secondo me, rimane l'aspetto più importante da gestire, proprio dal punto dell'educazione civica del cittadino nei confronti della, come dire, della convivenza con gli animali. Perché c'è anche chi ha un'opinione estrema in tal senso, che, nel senso, nulla dovrebbe essere gettato in un cestino. Se io mangio, esco da un negozio con una merendina, mangio la merendina, ma perché devo buttare immediatamente, appena ho finito, da qualche parte la bustina di plastica che la contiene? Che poi è una bustina di plastica, quindi è quel pezzo di rifiuto, che dovrebbe finire nella

plastica. Questo vale per il vetro, vale per quindi per il vetro, per la lattina eccetera. Vale per tutte le categorie, no? Ricordo una bellissima discussione fatta qui da progettisti del recupero della riqualificazione del Bosco del Chignolo con i ragazzi delle scuole, i quali tutti dicevano: eh, bisogna mettere i cestini nel Chignolo, bisogna mettere i cestini al Chignolo, no? E la dottoressa che diceva: ragazzi, guardate, che non dovete mettere, non bisogna mettere i cestini al Chignolo. Se voi andate con il vostro zainetto e fate il picnic, non è che poi dopo prendete e dovete per forza lasciare, come dire, il rifiuto del vostro pic-nic nel cestino.

PRESIDENTE COLOMBO: (VOCE FUORI MICROFONO) Riportarlo a casa.

SINDACO: No? Potete lasciarlo nello zainetto, nel sacchetto chiuso, lo portate a casa e poi lo differenziate. Allora, è un percorso lungo e difficile. Io dico: fatti salvi i cestini nelle zone più critiche, nelle vicinanze delle attività commerciali, (parola non comprensibile) sono, secondo me, è scontato che ci sia, no, che ci siano. Oltre, no, perché poi dopo questo ingenera, questa tentazione continua da parte di alcuni utenti, che corrono a mettere il loro sacchetto del rifiuto, chissà perché, a volte lo fanno tra l'altro la sera prima e la mattina c'è il servizio che passa, che passa, come dire, a casa per casa. E a tutti quelli che dicono: eh, ma fanno così quelli che non pagano la TARI, è un'affermazione falsa. Perché? Quelli che, gli operatori di Gelsia, che raccolgono i sacchi, i sacchetti, l'umido, tutte queste cose qua, non è che se c'è scritto "io lo pago", no? Non lo sanno. L'operatore non lo sa. Se c'è un sacchetto, il cestello dell'umido lo prende, punto. Se c'è la carta, la prende, punto. Non è che l'operatore è informato sul fatto che un cittadino, come dire, paga o non paga la TARI. Non è così. Per cui, non è giustificato. E' solo proprio, come dire, un problema anche quello di educazione, no? Sulla quale bisogna continuare a insistere, ribadire ed essere un pochettino fermi su questo punto. Si ottengono i risultati, perché comunque avete notato in questi dieci anni, dall'introduzione del servizio con Gelsia, perlomeno, dei miglioramenti in termini di raccolta e differenziazione che ci sono stati. Certo, la strada da fare, il percorso è ancora un pochettino lungo, però credo che. Niente, era per esporre il tema in modo un pochettino più, come dire, articolato e complesso. Grazie.

PRESIDENTE COLOMBO: Grazie. Prego.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO): Esistono i cestini dove l'entrata è sottile e poi c'è il sacco che non consente l'inserimento del sacco, ma il semplice, in base all'esempio, che ha fatto lei, la carta della merendina. Ci sono. Non ci sono. Quelli che abbiamo noi riguardano, perdonate, l'ante guerra. Ci sono. Ci sono quelli moderni dove l'entrata è sottile e sotto si allarga. Questo può essere un motivo educativo.

PRESIDENTE COLOMBO: Bene, grazie del vostro contributo. Se non ce ne sono altri, io procederei alla votazione. Allora, poniamo in votazione il Punto n. 4 l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa su rifiuti anno 2025. Chi vota a favore?

Chi vota contrario? Nessuno.

Chi si astiene? Allora, 9 favorevoli e 4 astenuti. Nessun contrario.

Procediamo sempre per l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi, chi vota a favore? All'unanimità, 13 voti. Vi ringrazio. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale e soprattutto al 1° Maggio, giusto?

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 relativi alla disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo»;

Visto altresì il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Viste le deliberazioni approvate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito elencate:

- La deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di adozione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (in acronimo, MTR-1), con la quale si sono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022;
- La deliberazione n. 363/2021/R/rif di approvazione del nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025, la quale richiama il metodo tariffario MTR-1 e inoltre introduce:
 - o il periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025), per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - o la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
 - o L'aggiornamento, al termine del primo biennio e quindi per gli anni 2024-2025, dei piani economici finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- La deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "*aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*", la quale riporta le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale previsto dalla sopra citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif dei piani economici finanziari;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 28/04/2022 con la quale il consiglio comunale deliberava di adeguarsi agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi allo schema III della tabella previsto dall'art 3.1 del TQRIF e approvato da ARERA con delibera n. 15/2022/R/RIF;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27/06/2024, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, Gelsia Ambiente S.r.l., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, validato dalla società Xanto Srl, come da atto allegato alla medesima delibera;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Triuggio e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 1.049.880,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 630.859,00 e parte fissa pari a € 419.021,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 1.045.880,00, di cui parte fissa € 629.175,00 e parte variabile € 416.705,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Vista l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2024-2025 e delle banche dati delle utenze, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale del 43,66% proveniente dalle utenze non domestiche e del 56,34% per le utenze domestiche;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell'elaborato delle tariffe allegato al presente atto;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif la quale introduce a far data dal 1 gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo TARI ed in particolare:

- a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a € 0,10 per utenza per l'anno;
- b) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50 per utenza per l'anno;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Monza che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 30/07/2020 s.m.i , ed in particolare le disposizioni relative alle riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge e regolamentate e/o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visti:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 43 comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale riporta "all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in

data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Scandizzo Fabio, Bove Antonio, Gervasoni Serena, Nova Monia), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dell'allegato A "Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2025", come di seguito riportate:

A) UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,609360	48,843
Famiglie di 2 componenti	0,715999	86,940
Famiglie di 3 componenti	0,799786	112,338
Famiglie di 4 componenti	0,868339	136,759
Famiglie di 5 componenti	0,936892	160,692
Famiglie di 6 o più componenti	0,990211	184,625

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	TIPO ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,207557	1,680552
2	Cinematografi e teatri	0,103778	0,848764
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,176423	1,425923

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,294039	2,366353
5	Stabilimenti balneari	0,131453	1,052467
6	Esposizioni, autosaloni	0,117615	0,957405
7	Alberghi con ristorante	0,415113	3,344128
8	Alberghi senza ristorante	0,328631	2,919746
9	Case di cura e riposo	0,345928	2,783944
10	Ospedali	0,370143	2,991043
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,487758	3,914497
12	Banche ed istituti di credito	0,311335	2,563266
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,453165	3,632708
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,563862	4,535792
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,266364	2,152464
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,377061	3,021598
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,477380	3,846596
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,339009	2,733019
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,460084	3,700609
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,273283	2,183020
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,190260	1,527774
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,445978	13,953672
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,677749	13,505525
24	Bar, caffè, pasticceria	1,027405	9,913558
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,892493	7,177144
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,532729	4,277768
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,861091	17,953046
28	Ipermercati di generi misti	0,539647	4,352459
29	Banchi di mercato generi alimentari	1,210747	9,743805
30	Discoteche, night club	0,359765	2,906166

3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario 2024-2025;
4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;

5. Di dare atto, altresì, che sono dovute le componenti perequative, le quali non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, e che per l'anno 2025 risultano pari a quanto segue:
- a. UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a € 0,10 per utenza per l'anno;
 - b. UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50 per utenza per l'anno;
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 13 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 consiglieri presenti su n. 12 consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 7**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/04/2025

Il Responsabile di Settore
Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Di Girolamo Susanna

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

LA PRESIDENTE
Sig.ra COLOMBO FEDERICA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ITALIANO GIOVANNA

C.C. n. 8 del 29/04/2025

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

FEDERICA COLOMBO in data 29/05/2025
Giovanna Italiano in data 29/05/2025